

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Ferdinando Laghi recante

" *Valorizzazione dell'offerta culturale calabrese* "

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge mira a razionalizzare e valorizzare il sistema di promozione degli eventi culturali della Regione Calabria.

Nello specifico, la *ratio* essenziale della proposta è quella di definire, nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale nonché delle competenze costituzionali in materia, le funzioni della Regione Calabria nel campo della promozione degli eventi culturali e, soprattutto, offrire un quadro dettagliato, organico e puntuale delle azioni e delle strategie che la Regione deve adottare per dare impulso concreto ed effettivo sostegno ai progetti e agli eventi culturali sul territorio calabrese.

Lo strumento che la proposta introduce al fine di razionalizzare ed implementare detto sistema è il *Piano regionale del sistema culturale calabrese*, atto di programmazione triennale che contiene obiettivi, priorità, strategie, interventi ed azioni che la Calabria vuole sostenere.

Attraverso il predetto piano, la Regione "disegna", indirizza e definisce la propria visione in materia di promozione e valorizzazione degli eventi culturali anche attraverso il coordinamento e la programmazione organica, unitaria e sinergica con ambiti e settori strettamente ed imprescindibilmente legati, quali il turismo e l'istruzione.

Questo fondamentale documento di programmazione deve, in altre parole, nell'intenzione del proponente, diventare concreto ed efficace strumento strategico di impulso, implementazione, individuazione e valorizzazione degli eventi culturali al fine di promuovere e diffondere dal punto di vista culturale e turistico l'immenso patrimonio storico, culturale, artistico del nostro territorio e realizzare un'offerta culturale e turistica che selezioni e realizzi i progetti validi e di qualità, espressione dell'identità culturale e collettiva del territorio calabrese.

Dal punto di vista tecnico-normativo si è optato per un progetto di legge snello ed essenziale che miri ad individuare: finalità, ambito di applicazione, funzioni della regione e contenuto del Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese.

Nello specifico, detto progetto contiene 8 articoli, sinteticamente descritti:

- l'articolo 1 contiene i principi e le finalità ed indica il quadro delle competenze costituzionali in materia nonché i riferimenti normativi nel rispetto dei quali deve operare la regione Calabria nell'ambito della valorizzazione culturale;
- l'articolo 2 inquadra l'ambito di applicazione ovvero elenca le tipologie di eventi e progetti che rientrano nel campo della promozione culturale e le finalità che devono essere rispettate;
- l'articolo 3 definisce in concreto le funzioni della Regione Calabria;
- l'articolo 4, come già descritto sopra, definisce il contenuto del Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese, strumento di programmazione triennale, che può essere aggiornato annualmente e che indica i programmi ed i progetti, dunque, la visione e le strategie che la regione intende adottare;
- l'articolo 5 delinea le modalità di attuazione del piano ovvero indica gli strumenti operativi di realizzazione del piano di cui all'articolo 4;
- l'articolo 6 introduce la clausola valutativa, che consente il controllo dell'assemblea legislativa e degli organi competenti della effettiva efficacia e attuazione della legge e del sistema di valorizzazione culturale che si intende introdurre con la presente legge;
- l'articolo 7 contiene la norma finanziaria;
- l'articolo 8, da ultimo, dispone l'entrata in vigore della legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, poiché si limita a definire i principi, l'ambito di applicazione e le funzioni della Regione Calabria nel settore della promozione culturale.

Gli oneri finanziari relativi all'attuazione del Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese, come delineato negli articoli 4 e 5, sono definiti dalla Giunta Regionale su proposta dei dipartimenti competenti e trovano copertura nei capitoli U9070200501 (U.1.03.02.99.00 - U.07.02 - Spese per interventi nell'ambito delle risorse culturali PAC) e U9070200505 (U.1.04.01.02.000 - U.07.02 - Fruizione integrata delle risorse culturali e naturali). Tali capitoli risultano già destinati a spese per la realizzazione di interventi culturali, la concessione di contributi e gli investimenti in infrastrutture culturali.

La clausola valutativa (articolo 6) comporterà costi minimi legati al monitoraggio annuale dell'efficacia della legge, da sostenere con le risorse ordinarie del bilancio regionale. Le disposizioni finanziarie finali (articolo 7) prevedono che la copertura degli oneri avvenga mediante l'utilizzo delle risorse già allocate nei capitoli di bilancio esistenti, senza la necessità di ulteriori stanziamenti.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1 (Principi e Finalità)	Indica i principi e le finalità della legge			0,00
Art. 2 (Ambito di applicazione)	Definisce l'ambito di applicazione			0,00
Art. 3 (Funzioni della regione)	Definisce le funzioni della regione			0,00
Art. 4 (Piano regionale del sistema culturale calabrese)	Definisce il contenuto del piano regionale del sistema culturale calabrese			0,00
Art. 5 (Modalità di attuazione)	Indica gli strumenti operativi di realizzazione del piano			0,00
Art. 6 (Clausola valutativa)	Consente il controllo della effettiva efficacia e attuazione della legge			0,00
Art. 7 (Norma finanziaria)	Descrive e quantifica gli oneri finanziari			0,00
Art. 8 (Entrata in vigore)	Dispone l'entrata in vigore della legge			0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della regione Calabria), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia, valorizza il sistema culturale e turistico della Calabria, favorendo le iniziative volte alla loro promozione.
2. Le misure di incentivo e di sostegno della cultura e del turismo calabrese costituiscono fattore di inclusione, di superamento delle disuguaglianze, di sviluppo economico e sociale del territorio delle comunità presenti. A tal fine la Regione disciplina ed incentiva l'attività volta a favorire la loro promozione, intesa come insieme e testimonianza di tradizioni, valori, conoscenze, credenze, dialetti e linguaggi nonché beni materiali ed immateriali, comprese le attività di spettacolo, espressione dell'identità culturale e collettiva del territorio calabrese, ed in particolare:
 - a) I beni culturali come definiti dall'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio presenti nel territorio della Calabria, nonché la promozione, il sostegno della conoscenza e la fruizione del pluralismo culturale;
 - b) La promozione dell'identità storica attraverso la valorizzazione dei luoghi di cultura della Regione, favorendo la creazione di un'offerta culturale in rete, multidisciplinare ed integrata con la programmazione turistica regionale;
 - c) Il pluralismo dell'offerta culturale, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo, incentivando i progetti, le iniziative le proposte e le idee della creatività, dell'innovazione e della ricerca nel settore della promozione culturale;
 - d) L'integrazione fra le attività di promozione culturale e gli interventi regionali nei settori del patrimonio culturale, del paesaggio, della promozione turistica, del benessere dei individui e della collettività;
 - e) Le pari opportunità nell'accesso attività di promozione culturale e turistica, operando per eliminare le barriere sociali ed economiche che limitano la partecipazione culturale;
 - f) La promozione di proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo che mirano a favorire la diffusione della conoscenza della cultura calabrese in Italia e all'estero;
 - g) La diffusione della cultura digitale e dell'innovazione, intesa quale ricerca e sperimentazione di nuove forme di divulgazione, di circolazione della cultura e di fruizione degli eventi.
3. La Regione, nell'attuazione della presente legge, si ispira ai principi di sussidiarietà verticale, orizzontale e di leale collaborazione con enti pubblici e privati, favorisce la più ampia partecipazione delle istituzioni scolastiche, considera in modo prioritario le istanze dei territori, e in particolare delle associazioni e delle imprese culturali e ricreative, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. L'organizzazione e la gestione di attività di promozione culturale costituisce ambito di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, tra le attività di promozione culturale, rientrano eventi, mostre, festival, rassegne, convegni e ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico finalizzate:
 - a. Alla promozione della creatività artistica e letteraria che, in modo prevalente, sia espressione della tradizione, della cultura e del linguaggio calabrese;
 - b. Alla diffusione della cultura negli aspetti di interesse generale, in particolare nelle aree della letteratura, delle arti visive e performative, del cinema e dell'audiovisivo, delle scienze matematiche, fisiche e naturali, delle scienze umane e sociali, del dialogo fra le culture e le religioni;
 - c. Alla conoscenza e alla divulgazione della storia, delle culture, delle identità e delle tradizioni locali;
 - d. Alla formazione del pubblico, tenendo conto della pluralità e delle relative specificità, per favorire la partecipazione e la fruizione della cultura;
 - e. Ad azioni mirate a sensibilizzare e diffondere la cultura, la storia e le tradizioni calabresi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo, sostiene le attività di promozione culturale e turistica, anche attraverso l'armonizzazione e il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo.
2. La Regione, in particolare:
 - a) definisce gli ambiti, le priorità e gli strumenti specifici di intervento attraverso il Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese, di cui al successivo articolo 4, nel rispetto della normativa nazionale ed in coordinamento ed integrazione con il piano di sviluppo turistico di cui alla legge regionale n. 8 del 2008;
 - b) attua progetti e sostiene le iniziative di promozione culturale che abbiano rilevanza di carattere regionale;
 - c) coopera con tutti i livelli istituzionali, con le istituzioni universitarie e scolastiche, con gli enti di ricerca ed innovazione per lo sviluppo e la diffusione del sistema culturale regionale;
 - d) valorizza il ruolo e le iniziative dell'associazionismo del terzo settore, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare delle imprese culturali e creative di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy);
 - e) sostiene la promozione culturale, in armonia e coordinamento con la programmazione regionale del turismo, sull'intero territorio regionale, favorendo la realizzazione nell'ambito delle strategie rivolte alle aree interne e montane, al fine di consolidarne la coesione territoriale e sociale;
 - f) incentiva la realizzazione di sistemi, reti, centri di servizi per la promozione culturale del territorio;
 - g) favorisce la realizzazione, la ristrutturazione, la riqualificazione, l'adeguamento tecnologico degli spazi destinati alle attività di promozione culturale.

Art. 4
(Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese)

1. La Regione adotta il Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese, ricomprensivo delle competenze relative ai Dipartimenti che si occupano di cultura e turismo, relativo alla programmazione triennale, con obiettivi, strategie, interventi, azioni e finanziamenti in materia di valorizzazione culturale. Nello specifico, il piano regionale indica:
 - a) Gli obiettivi e le modalità di intervento nel campo delle politiche e delle azioni di valorizzazione culturale;
 - b) Gli ambiti prioritari di intervento e le modalità di attuazione, in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 5, nonché le modalità di accesso ai benefici;

- c) La tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in relazione agli ambiti individuati;
 - d) Il coordinamento con altri ambiti di programmazione regionale affini alla promozione culturale, funzionale a garantire un'azione sinergica e al contempo efficiente.
2. Il Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese, di durata triennale con aggiornamento annuale, è redatto dai Dipartimenti di cui al precedente comma 1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno, approva il Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese nel termine perentorio di 30 giorni. La pubblicazione dei relativi avvisi pubblici, mediante bando unico suddiviso per sezioni, sarà cura dei rispettivi dipartimenti di cui al precedente comma 1 entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo anno.
3. Il Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

Art.5

(Modalità di attuazione)

1. La Regione, al fine di dare attuazione al piano di cui all'articolo 4, stabilisce criteri e modalità di attuazione degli interventi, avvalendosi degli strumenti operativi:

- a) intese istituzionali e accordi con altre pubbliche amministrazioni;
- b) convenzioni con soggetti privati, previa evidenza pubblica, nel rispetto della normativa in materia;
- c) amministrazione condivisa, in particolare attraverso le attività di co-programmazione e co-progettazione;
- d) concessione di contributi a favore degli enti organizzatori e realizzatori di progetti e iniziative di promozione culturale, svolte prevalentemente sul territorio regionale;
- e) concessione di contributi a sostegno di progetti che promuovono all'estero la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale;
- f) concessione di contributi per spese di investimento per progetti volti alla realizzazione, al restauro, al recupero, all'adeguamento strutturale, alla transizione digitale e alla riqualificazione, anche energetica, di spazi destinati in via esclusiva o prevalente all'attività di promozione culturale.

2. In esecuzione del Piano di cui al precedente articolo, sulla base degli indirizzi presenti e del budget assegnato, i competenti dipartimenti regionali avvieranno le procedure funzionali all'attuazione degli strumenti operativi di cui al precedente comma. La fase istruttoria è delegata a un'apposita commissione di esperti, la cui composizione e le relative competenze sono individuate nel piano.

Art 6

(Clausola valutativa)

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza annuale, sulla base dei dati dei competenti Dipartimenti, una relazione contenente lo stato di attuazione di cui al precedente articolo 4 e i risultati ottenuti.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in relazione alle attività previste dal Piano Regionale del Sistema Culturale Calabrese, così come disciplinato dall'articolo 4.

La copertura degli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sarà assicurata mediante le risorse annualmente iscritte sul bilancio della Regione Calabria alla Missione 05 Programmi 01, 02 e 03, Titoli 1 e 2. Tali risorse saranno allocate annualmente nel bilancio regionale secondo le fonti di finanziamento più coerenti con il Piano regionale del sistema culturale calabrese.

Art. 8

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

F.to Ferdinando Laghi